



Regione Molise

Ando Fusco

GIUNTA REGIONALE

Seduta del 16 GIU. 2009

Deliberazione n. 668

OGGETTO: D. Lgs. n. 185/2008. L. n. 2/2009/2007/13: Abbattimento al 40% dei tributi e contributi dovuti a soggetti residenti o aventi sede legale nell'area del cratere sismico nel 2002. Determinazioni relative alla Tassa Automobilistica Regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

riunitasi il giorno 16 GIU. 2009 nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

Pres. Ass.

- 1) IORIO
- 2) ARCO
- 3) CAVALIERE
- 4) FUSCO
- 5) MARINELLI
- 6) VELARDI
- 7) VITAGLIANO

Angelo Michele PRESIDENTE
 UFFICIO SEGRETERIA GIUNTA REGIONALE DEL MOLISE
 COPIA RILASCIATA A:
 Francesco ASSESSORE REGIONALE
 Luigi
 Gianfranco

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

SEGRETARIO: Laura de SANTIS

HA DECISO

quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne):

Presidenza/Assessorato Direzione Generale I - Servizio Entrate Regionali e Tributi - monitoraggio finanziario delle politiche sanitarie e sociali
La presente proposta di deliberazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal sottoscritto, che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini dell'art. 50, primo comma della L.R. 7 maggio 2002, n. 4.

Campobasso, 12/06/2009

Il Responsabile dell'istruttoria

G. F. ...

Il Direttore Generale
(Art.2 comma 2 lett. a) DGR 256/07)

Antonio Di Ludovico

Il Responsabile del Servizio

Lolita Gallo

Servizio Politiche finanziarie e tributarie

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 della L.R. del 7.5.2002, n. 4 che l'impegno di spesa di cui al presente atto è stato regolarmente preregistrato sul presente capitolo di spesa del del bilancio regionale relativo al corrente esercizio finanziario.

Capitolo	Eserc.	Es/Impegno	Importo Euro	Data
----------	--------	------------	--------------	------

Il Responsabile dell'istruttoria

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO che con i DD.MM. 14 novembre 2002, 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003 sono stati individuati, nelle persone fisiche e non, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 31 ottobre 2002, avevano la residenza o la propria sede legale e/o operativa nei territori dei comuni colpiti dal sisma dell'ottobre/novembre 2002, i contribuenti interessati alla sospensione degli obblighi tributari;

CONSIDERATO che i Comuni di cui sopra, afferenti al c.d. "cratere" e beneficiari delle disposizioni sopra richiamate, sono quelli di Bonefro, Casacalenda, Castellino del Biferno, Colletorto, Larino, Montelongo, Montorio dei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano ed Ururi;

ATTESO che, ex art. 6, commi 4/bis e ter, del d.lgs. n. 185/2008, aggiunto in sede di conversione alla L. n. 2/2009, sono state previste apposite procedure di definizione delle posizioni fiscali dei contribuenti sopra individuati e quali "*residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici*", prevedendo, in particolare, l'estensione a tali contribuenti della procedura all'uopo prevista dalla L. n. 201/2008 (di conversione del D.L. 23 ottobre 2008, n. 162) per i contribuenti colpiti dal sisma che aveva interessato l'Umbria e le Marche nel 1997;

ATTESO, altresì, che la procedura cui si è appena fatto riferimento consente, ai contribuenti sopra individuati, di regolarizzare i versamenti tributari sospesi corrispondendo "*l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni indicate, al netto dei versamenti già eseguiti, ridotto al 40% e in centoventi rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ciascun mese a decorrere da giugno 2009*";

RICHIAMATA la legge. n. 2/2009 laddove ha determinato la copertura del mancato versamento della tassa in questione nella misura di € 54,9 milioni per l'anno 2009, di € 32 milioni per l'anno 2010 e di € 7 milioni per l'anno 2011, nonché di € 4 milioni a decorrere dall'anno 2012 fino all'anno 2019, mediante la costituzione di apposito fondo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che, ai sensi della L. n. 126/2008 (di conversione del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 e modificativa dell'art. 6-ter, commi 1 e 2, del D. L. 31 dicembre 2008, n. 248), il periodo di sospensione tributaria è stato determinato, senza soluzione di continuità, dal 31 ottobre 2002 al 30 giugno 2008;

VERIFICATO che, per i contribuenti sopra individuati e relativamente al periodo di sospensione tributaria considerato, l'importo della tassa automobilistica non corrisposta ammonta, al netto di sanzioni ed interessi, ad € 3.364.823,47 e che, per effetto della richiamata riduzione al 40%, l'importo in questione risulta rideterminato nella minor misura di € 1.345.929,39, determinando, conseguentemente, un "abbattimento" dei proventi della tassa automobilistica per il periodo considerato pari ad € 2.018.894,08;

RITENUTO, quindi, di dare attuazione, con il presente provvedimento, ai precetti normativi ed alle procedure ivi indicate per la regolarizzazione degli adempimenti tributari sospesi nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2002 ed il 30 giugno 2008;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio e alle Finanze

UNANIME DELIBERA,

per tutto quanto espresso nelle premesse, ivi contestualmente ed integralmente richiamato, quanto segue di:

RICONOSCERE al contribuente come sopra individuato la facoltà di procedere ad estinzione anticipata, totale o parziale, di quanto dovuto a titolo di tassa automobilistica non corrisposta nel periodo d'imposta 31 ottobre 2002 – 30 giugno 2008, in esecuzione della richiamata sospensione degli adempimenti tributari;

alla società Esattoria per le rate mensili

DARE MANDATO a Esattoria S.p.A. affinché provveda, per conto di Regione Molise ad introitare, con le modalità esposte in premessa, in maniera bonaria e, comunque, senza ricorso ad alcuna procedura forzata, gli importi relativi alla tassa automobilistica regionale dovuta dai soggetti, persone fisiche e giuridiche, residenti e/o domiciliati nei comuni del "cratere" (Bonefro, Casacalenda, Castellino del Biferno, Colletorto, Larino, Montelongo, Montorio dei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano ed Ururi) che nel periodo d'imposta compreso tra il 31 ottobre 2002 ed il 30 giugno 2008 si sono avvalsi della sospensione del versamento degli oneri tributari e contributivi;

DARE INCARICO alla Direzione Generale I di individuare le procedure attuative idonee alla fattispecie, al fine di accedere al citato fondo di compensazione presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dalla richiamata legge n. 2/2009;

REGIONE DEL MOLISE
CORTE DI LEGGI
DIREZIONE GENERALE